



CONSIGLIO
ORDINE FORENSE
CASSINO

REGOLAMENTO PER LA DIFESA D'UFFICIO

I. DIFENSORE D'UFFICIO.

Art. 1 (Designazione del difensore d'ufficio).

I difensori d'ufficio sono, a norma di legge, designati sulla base dei relativi elenchi predisposti e tenuti dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 2. (Assunzione della qualifica di difensore d'ufficio).

Sono inseriti negli elenchi dei difensori d'ufficio gli avvocati dell'Ordine di Cassino che ne facciano richiesta e che, all'esito della frequentazione dell'apposito corso di aggiornamento, siano ritenuti idonei. Possono, altresì, essere inseriti negli elenchi dei difensori d'ufficio gli avvocati iscritti all'Ordine di Cassino che siano ritenuti idonei per aver dimostrato l'esercizio continuativo della professione in campo penale da almeno due anni continuativi.

Per esercizio continuativo della professione deve intendersi lo svolgimento dell'attività di difesa all'interno del procedimento in almeno 10 casi all'anno, salva valutazione motivata di casi eccezionali.

La domanda dovrà essere presentata su modulo fornito dall'Ordine.

L'iscrizione degli avvocati che esercitano la professione part time è subordinata alla verifica della compatibilità dei doveri connessi alla funzione di difensore d'ufficio con gli obblighi del rapporto di lavoro dipendente.

Art 3. (Commissione per la difesa d'ufficio).

Ai fini della valutazione della idoneità alla difesa d'ufficio, l'Ordine degli Avvocati di Cassino istituisce la Commissione consiliare per la difesa d'ufficio che, accertata la sussistenza dei requisiti, delibera l'inserimento del richiedente negli elenchi appositi.

II. ELENCHI, TURNI, LISTE.

Art. 4. (Elenco e turni dei difensori d'ufficio).

La difesa d'ufficio è assicurata secondo turni di 24 ore, a decorrere dalle ore 00.00 di ciascun giorno.

Si ricorre al criterio della rotazione giornaliera, ai sensi dell'art. 29, comma 4, disp. att., c.p.p., nell'ipotesi di urgente e necessaria assistenza di persone detenute, arrestate, fermate o catturate.

Si ricorre invece al criterio della rotazione continua alfabetica in tutte le ipotesi in cui occorra provvedere senza urgenza all'individuazione del difensore d'ufficio. Pertanto nella reperibilità ex art. 97 IV comma verranno eliminati il Sabato, le Domeniche ed i giorni festivi. Inoltre ogni Giudice ivi compresi GUP, Collegio e Giudice di Pace Penale, avrà un solo difensore di ufficio che dovrà assicurare la propria presenza per tutta la giornata ivi compresa la lettura delle Sentenze; nei giorni con più udienze monocratiche ogni Giudice pertanto avrà assegnato un solo difensore di ufficio che dovrà comunicarlo personalmente al magistrato.

La segreteria dell'Ordine redige ed inoltra i turni all'Ufficio centralizzato, al quale si dovrà fare riferimento per individuare il nominativo del difensore da designare.

Il momento della chiamata verso l'Ufficio centralizzato, determina l'individuazione del difensore d'ufficio.

Art. 5 (Lista Tribunale di Minorenni)

E' istituita una lista apposita per la difesa presso il Tribunale per i Minorenni, la cui iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 in aggiunta a quelli previsti dalla legge.

III. DOVERI DEL DIFENSORE D'UFFICIO.

Art. 6 (Obbligo di formazione ed aggiornamento professionale).

Il difensore d'ufficio ha, ai sensi degli articoli, 12 e 13 del Codice deontologico forense, l'obbligo di curare la propria preparazione professionale.

Art. 7 (Obbligo di informazione verso l'assistito).

Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di fornire all'assistito tutte le informazioni necessarie alla corretta instaurazione del rapporto professionale.

Art. 8. (Obbligo di reperibilità).

Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di assicurare la reperibilità nell'arco delle 24 ore del proprio turno giornaliero, fornendo un effettivo recapito telefonico.

Il difensore d'ufficio ha il dovere di informarsi circa i propri turni di reperibilità che potranno essere scaricati dal sito del COA e consultati anche sulla App. "Avvocati Cassino".

Art. 9 (Obbligo di assistenza).

Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'incombente per il quale è stato designato.

La mancata presentazione sarà valutata da parte del Consiglio dell'Ordine, anche ai fini disciplinari.

Art. 10 (Obbligo di segnalazione dell'indisponibilità)

Il difensore d'ufficio deve segnalare alla segreteria dell'Ordine, per iscritto tempestivamente ed in ogni caso entro il 30 maggio di ogni anno il periodo di indisponibilità connesso alle ferie estive.

In caso di indisponibilità per il turno assegnato, il difensore d'ufficio deve segnalare per iscritto alla medesima segreteria l'impedimento.

Ove fosse già intervenuta la nomina da parte dell'autorità giudiziaria, il difensore nominato dovrà avvisare direttamente e tempestivamente l'autorità stessa o nominare un sostituto.

La mancata comunicazione o designazione del sostituto sarà valutata da parte del Consiglio dell'Ordine, anche ai fini disciplinari.

IV. COMPENSO DEL DIFENSORE D'UFFICIO.

Art. 11. (Compenso del difensore d'ufficio)

L'attività svolta dal difensore d'ufficio è corrisposta da parte dell'assistito ai sensi dell'art. 31 disp. att. c.p.p.

Art. 12 (Retribuzione del difensore d'ufficio).

Il difensore d'ufficio è retribuito in forza di legge secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti, con diritto al rilascio gratuito di tutte le copie richieste.

Nel caso di imputato insolvente, al fine di ottenere la certificazione sulla effettiva partecipazione e sull'applicabilità del Protocollo di Intesa, sottoscritto tra il Tribunale e gli Organi di rappresentanza degli Avvocati, il difensore d'ufficio deposita presso la segreteria dell'Ordine la nota indicante in termini analitici la natura e la data di svolgimento degli atti per i quali è richiesto il compenso, allegando i relativi verbali, in ogni caso, qualora la somma risulta superiore al valore medio previsto dalle tariffe del decreto ministeriali n. 55 del 2014 verranno liquidati i valori medi tariffari a norma dell'art. 82, DPR 115/2002.

Art. 13 (Procedimento di liquidazione del difensore d'ufficio dell'irreperibile e dell'insolvente).

Nel procedimento ai sensi dell'art. 116 e 117 DPR 115/02 il difensore d'ufficio allega all'istanza di liquidazione, presentata al Giudice procedente, la Certificazione rilasciata in base al Protocollo di Intesa rilasciato dal Consiglio dell'Ordine, secondo i criteri di cui all'articolo precedente, allegando in copia i verbali di udienza e gli atti della procedura esecutiva negativa.

VI Controlli e Sanzioni.

Art. 14

Il Consiglio, in casi di segnalazioni relative a violazioni sullo svolgimento del proprio ufficio, interpellato l'interessato che nel termine di giorni 10 potrà presentare osservazioni scritte e/o chiedere di essere

personalmente sentito, verificata la violazione, potrà disporre un richiamo scritto ai doveri connessi alla difesa d'ufficio, di cui sarà conservata copia nel relativo fascicolo.

Nei casi più gravi e di reiterate inadempienze potrà essere disposta la sospensione dai turni per un periodo non inferiore ai tre mesi e non superiore ai nove mesi.

Nei confronti di chi abbia già subito un provvedimento di sospensione, la reiterazione delle violazioni del presente regolamento, potrà comportare la cancellazione dall'elenco, e la reinscrizione non potrà avvenire se non decorsi due anni dall'ultimo provvedimento.

L'applicazione dei provvedimenti non preclude l'applicazione del Codice Deontologico Forense.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Mascio

